

FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
(Consiglio Nazionale Forense – Regolamento del 13 luglio 2007)

SCHEDA DI SINTESI

L'assolvimento del dovere di formazione professionale continua si ottiene con la partecipazione ad attività ed eventi formativi promossi, organizzati e/o accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza ovvero dal Consiglio Nazionale forense	
Entrata in vigore:	-1° gennaio 2008
Soggetti obbligati:	- avvocati iscritti all'Albo - praticanti abilitati, dopo il conseguimento di compiuta pratica
Decorrenza obbligo:	- per gli avvocati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione all'albo - per i praticanti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio del certificato di compiuta pratica
Periodo di valutazione	durata triennale a partire dal 1° gennaio 2008
Crediti formativi da conseguire nel triennio:	n. 90 , di cui almeno 15 devono derivare da attività ed eventi formativi in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia; non possono conseguirsi meno di 20 crediti in ogni singolo anno
<u>Disciplina transitoria triennio 2008-2010</u>	Unicamente per il triennio 2008-2010, devono conseguirsi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 20 crediti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il 40° anno di iscrizione all'albo (ove non presenti istanza di esonero), di cui almeno 6 in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia e almeno 10 in materia prevalente (se comunicata) ➤ 50 crediti (di cui almeno 6 in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia e 10 in materia prevalente) per ogni altro iscritto, con un minimo di : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 9 crediti per il primo anno <input type="checkbox"/> 12 crediti per il secondo anno <input type="checkbox"/> 18 crediti per il terzo anno <p>Con delibera 26/10/2007 il CNF ha stabilito che per gli eventi svoltisi dal Settembre al Dicembre 2007, i relativi crediti hanno valore agli effetti dell'adempiimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008</p>
Attività prevalente e disciplina transitoria	Con decorrenza 1° settembre 2008 , gli iscritti che, ai sensi dell'art. 17 bis del codice deontologico, intendono dare l'informazione a terzi della loro attività prevalente, dovranno conseguire, nel triennio che precede l'informazione, almeno 30 crediti formativi nel settore di riferimento Unicamente per il triennio 2008-2010 , è consentita – a norma del codice deontologico - l'informazione a terzi di esercizio di attività prevalente <u>se, nei 12 mesi che precedono l'informazione, sono stati conseguiti non meno di 10 crediti</u> nel settore prevalente di riferimento
Eventi formativi	a) corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, preventivamente accreditati , anche se eseguiti con modalità telematiche; b) eventi individuati dal CNF, dal Consiglio dell'Ordine ovvero da organismi nazionali o internazionali della categoria forense c) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal CNF o dai Consigli dell'Ordine
Attribuzione crediti per partecipazione ad <u>eventi</u> formativi	La partecipazione agli eventi formativi attribuisce n. 1 credito per ogni ora con un limite massimo di 24 crediti per ogni singolo evento.
Attribuzione crediti per partecipazione <u>attività</u> formative	Conseguimento di crediti per un limite massimo di 12 , previa valutazione del Consiglio: <ul style="list-style-type: none"> ➤ svolgimento di relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui sopra ovvero nelle Scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali ➤ pubblicazioni su argomenti giuridici su riviste specializzate a diffusione nazionale, anche on line, ovvero di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici Conseguimento di crediti per un limite massimo di 12 annuali , previa valutazione del Consiglio: <ul style="list-style-type: none"> ➤ compimento di attività di studio e di aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute dal CNF o dal Consiglio dell'ordine competente; Conseguimento di crediti per un limite massimo di 24 , previa valutazione del Consiglio: <ul style="list-style-type: none"> ➤ contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con Istituti universitari ed enti equiparati ➤ partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame

Esoneri di diritto	Sono esonerati, relativamente alle materie d'insegnamento e fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori con incarico di insegnamento. Si specifica che l'esonero è collegato alla formazione obbligatoria e non alla formazione tendente alla individuazione dell'attività prevalente.
Esoneri ad istanza di parte	Il Consiglio dell'Ordine può esonerare l'iscritto, anche parzialmente e su domanda dell'interessato, nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> ➤ gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; ➤ grave malattia o infortunio od altre condizioni personali ➤ interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero ➤ altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale forense L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta una riduzione proporzionale dei crediti nell'arco del triennio.
Esoneri ad istanza dell'iscritto che abbia superato 40 anni di iscrizione all'Albo	E' esonerato dall'obbligo formativo, <u>fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e ordinamento professionale,</u> l'iscritto che abbia compiuto 40 anni di iscrizione all'Albo e <u>che ne faccia domanda.</u>
Adempimenti iscritti	L'iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, annualmente, una sintetica relazione in cui indica le attività e/o gli eventi formativi cui ha partecipato nell'anno precedente, le date e i crediti conseguiti. Il Consiglio deve svolgere un'attività di controllo, anche a campione e può chiedere all'iscritto o all'organizzatore degli eventi, chiarimenti e documentazione integrativa. L'inosservanza alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa, comporta la mancata attribuzione dei crediti per le attività ed eventi non adeguatamente documentate
Inosservanza	Costituisce illecito disciplinare: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mancato adempimento totale o parziale dell'obbligo formativo <input type="checkbox"/> mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito